

proposta di legge n. 398

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 6 marzo 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2013, N. 49:
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2014
E PLURIENNALE 2014/2016 DELLA REGIONE. LEGGE FINANZIARIA 2014”
E ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2013, N. 50:
“BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 ED ADOZIONE DEL BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale modifica innanzitutto la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014), a seguito dei rilievi formulati dallo Stato sulla incostituzionalità delle previsioni contenute negli articoli 8 e 14.

In particolare, l'articolo 8, comma 3, della l.r. 49/2013 prevede che la quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali sia determinata in relazione alla situazione economica del richiedente, "valutata esclusivamente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201". Limitatamente alla compartecipazione in materia sanitaria, ciò violerebbe la previsione dell'articolo 8, commi 15 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che fa riferimento a un diverso sistema di calcolo, incentrato sul reddito fiscale del nucleo familiare dell'assistito e sottoposto a un regime di controllo specifico che non sarebbe estensibile all'ISEE: la norma regionale sarebbe quindi illegittima per contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, non garantendo alla Regione le entrate previste dalla vigente legislazione, e con l'articolo 117 della Costituzione, per invasione della potestà esclusiva statale nella determinazione dei livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 1 della proposta sopprime pertanto il riferimento alle prestazioni sanitarie contenute nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 49/2013, restando invariata l'applicazione dell'ISEE alla compartecipazione in materia sociosanitaria e sociale, come indicato anche dalla specifica normativa statale al riguardo (d.p.c.m. 5 dicembre 2013, 159).

La modifica dell'articolo 14 della l.r. 49/2013 si rende necessaria per recepire il rilievo formulato dallo Stato in merito alla indeterminatezza dell'arco temporale di riferimento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

L'articolo in questione garantisce le prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore dei malati reumatici in trattamento con terapia biologica, demandando alla Giunta regionale la fissazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni medesime in regime di esenzio-

ne dalla partecipazione alla spesa sanitaria, autorizzando allo scopo una spesa di euro 100.000,00. Pur non indicando espressamente l'anno, dalla proiezione pluriennale dell'UPB 52828 si evince esattamente la natura annuale dell'onere, posto che non è indicata alcuna copertura per gli anni 2015 e 2016.

Si osserva peraltro da parte dello Stato che la norma avrebbe dovuto indicare con chiarezza il termine di applicabilità della misura di spesa ovvero rinviare alla legge di bilancio per le annualità successive.

Al fine quindi di favorire una migliore informazione finanziaria, l'articolo 2 della proposta inserisce il riferimento temporale esplicito all'anno 2014 dell'autorizzazione di spesa.

La presente proposta di legge modifica altresì la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 50 (Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016), al fine di dare piena e corretta attuazione alle disposizioni vigenti in materia di pagamenti dei debiti pregressi e soprattutto alla riforma contabile introdotta dal Titolo II (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) del d.lgs. 118/2011.

La profonda trasformazione contabile che ha interessato il bilancio del comparto sanità ha richiesto una rappresentazione di bilancio molto dettagliata, in modo da consentire una maggiore immediatezza e trasparenza delle informazioni finanziarie e degli atti di gestione.

A tal fine nei POA sono stati creati appositi capitoli nelle UPB 20815 e 20816 per il pagamento dei debiti relativi al sistema sanitario caduti in perenzione. Stante la necessità di rimodulare in corso d'anno i fondi stanziati nei capitoli contenuti nelle UPB 20815 e 20816 in funzione delle effettive esigenze di pagamento dei residui perenti (sanità ed extra sanità) senza dover attendere il passaggio legislativo dell'assestamento, si rende necessario introdurre un'ulteriore fattispecie di variazione di bilancio tra quelle già previste dall'articolo 26 della l.r. 50/2013, così da procedere speditamente ai pagamenti nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla normativa in tema di pagamenti della pubblica amministrazione.

Conseguentemente, l'articolo 3 della proposta modifica in tal senso il suddetto articolo 26.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 49/2013)

1. Nella rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014) la parola: "sanitarie," è soppressa.

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 49/2013 la parola: "sanitari," è soppressa.

Art. 2

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 49/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 49/2013 dopo le parole: "La Regione garantisce" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2014".

Art. 3

(Modifica all'articolo 26 della l.r. 50/2013)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 50 (Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella normativa statale vigente in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e in particolare nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e nel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra i capitoli ricompresi nelle UPB 20815 e 20816."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

Il sottoscritto dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie

CONSIDERATO

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

DICHIARA

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014), e alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 50 (Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016)" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Risorse finanziarie e politiche comunitarie
(Maria Di Bonaventura)

